FEDERAZIONE ITALIANA
HOCKEY

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

Procedimento ASD H.T. Uras / F.I.H. + Polisportiva Juvenilia

DECISIONE n. 17/2020

Il Tribunale Federale presso la FIH - Federazione Italiana Hockey, composto dagli Avv.ti Jacopo Caproni (Presidente); Giuseppe Matano (Componente effettivo); Luigi Tocci (Componente effettivo), all'esito della camera di consiglio del 30 ottobre 2020, previa lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 121, comma 6, Regolamento di Giustizia FIH 2017, ha reso la seguente decisione.

Svolgimento del giudizio

Con ricorso depositato a mezzo PEC in data 8 ottobre 2020, la ASD H.T. Uras, in persona del Presidente e legale rappr.te p.t., sig. Sergio Pia, si è rivolta al Tribunale Federale FIH per chiedere, in via cautelare, di dichiararsi l'inutilizzabilità da parte di qualsivoglia sodalizio degli atleti Mirko Massa, nato ad Oristano il 8.10.1995; Alessio Grussu, nato a Oristano il 01.04.2002; Mattia Murgia, nato a Oristano il 20.05.2002; Massimo Corrias, nato a Oristano il 08.01.1996, e Simone Grussu, nato a Oristano il 30.01.1995; nel merito, di annullarsi il provvedimento di scioglimento del vincolo sportivo dei predetti atleti e l'atto di tesseramento degli stessi in favore della Pol. Juvenilia ovvero, in subordine, di disporsi il loro trasferimento in favore della Pol. Juvenilia dietro corresponsione dell'indennità di cui all'art. 26 R.O.; in via ulteriormente gradata, di essere rimessa in termini al fine di poter proporre opposizione alla richiesta di svincolo sportivo, stante l'errore scusabile determinato dalle comunicazioni della Segreteria Federale e del SAN.

In sintesi, la ricorrente ha esposto che, nel corso della stagione sportiva 2019/2020, dopo essersi iscritta al campionato di Serie B Maschile, ritirava l'iscrizione per sopravvenute esigenze interne e per tale motivo il Giudice Sportivo territoriale irrogava la sanzione del divieto della disputa del campionato per la stagione sportiva 2020/2021, oltre alla sanzione pecuniaria.

Successivamente, a seguito dell'annullamento da parte della FIH delle sanzioni irrogate ai sodalizi, giusta delibera C.F. n. 534.26, del 04.07.2020, la ricorrente provvedeva ad inoltrare domanda di iscrizione al campionato di Serie BM per la stagione 2020/2021, avendo interesse a parteciparvi.

FEDERAZIONE ITALIANA
HOCKEY

Il SAN inizialmente inseriva la H.T. Uras tra le squadre autorizzate a partecipare al campionato di Serie BM, ma in data 7 settembre 2020 comunicava l'erroneità di tale inserimento, stante la sanzione del Giudice Sportivo territoriale che impediva tale partecipazione.

Nel frattempo, pervenivano alla ricorrente le richieste di svincolo sportivo, a titolo gratuito, dei già menzionati atleti da parte di un dirigente (Luca Statzu) della Polisportiva Juvenilia.

A quel punto, la ricorrente inoltrava un'istanza al C.F. al fine di vedere riconosciuto il proprio diritto a partecipare al campionato di Serie BM, ma nella sessione del 12 settembre 2020 nulla veniva deliberato e, scaduti i termini per proporre opposizione alla richiesta di svincolo, gli atleti venivano svincolati con provvedimento del 16 settembre 2020 e risultano oggi tutti tesserati con la Pol. Juvenilia.

Infine, con provvedimento del 30 settembre 2020 la Federazione Italiana Hockey comunicava alla ricorrente di poter partecipare al campionato di Serie BM.

Con decreto del 16 ottobre 2020, il Presidente del Tribunale Federale ha fissato l'udienza del 30 ottobre 2020 per la discussione del ricorso e delle richieste cautelari formulate dalla ricorrente, disponendo la comunicazione del ricorso alla F.I.H., resistente, e alla Pol. Juvenilia, quale soggetto interessato.

In data 27 ottobre 2020 si è costituita la FIH con memoria e allegati al fine di resistere al ricorso della Uras H.C. e chiederne il rigetto.

In sintesi, la Federazione ha dedotto il passaggio in giudicato del provvedimento di svincolo, atteso che, fino alla diversa decisione adottata dal Commissario Straordinario FIH in data 30.09.2020, la H.T. Uras non aveva la possibilità di iscriversi al campionato di Serie BM e che, pertanto, gli svincoli, così come concessi agli atleti, erano assolutamente legittimi anche in virtù del principio del *tempus regit actum*.

Ha evidenziato, inoltre, la FIH la necessità di tutelare il tesseramento dei prefati atleti effettuato dalla Juvenilia nella sua qualità di terzo in buona fede e che, in ogni caso, la successiva iscrizione dell'odierna ricorrente al campionato di Serie BM avveniva con la premessa che gli svincoli *medio tempore* concessi rimanevano confermati.

Non si è costituita, invece, la Polisportiva Juvenilia.

All'udienza di discussione, tenutasi in modalità di videoconferenza come da apposito verbale, il procuratore della ricorrente ha dichiarato di rinunciare alle richieste cautelari, per il resto insistendo nell'accoglimento del ricorso mentre il procuratore della FIH ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate in calce alla memoria.

FEDERAZIONE ITALIANA
HOCKEY

All'esito della discussione, il Collegio ha riservato la decisione e si è riunito in camera di consiglio, per poi procedere alla lettura del dispositivo e al successivo deposito delle motivazioni.

Motivi della decisione

Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della Polisportiva Juvenilia, non costituita.

Nel merito, il ricorso dalla H.T. Uras appare infondato e, per l'effetto, deve essere rigettato.

La ricorrente, che in sede di udienza ha rinunciato alle domande cautelari, ha adito l'intestato Tribunale Federale al fine di vedere accertato il preteso diritto alla corresponsione, da parte della Pol. Juvenilia, dell'indennità di preparazione prevista dall'art. 26 Regolamento Organico FIH (nel prosieguo, R.O.) a fronte dello svincolo a titolo gratuito degli atleti Mirko Massa, Alessio Grussu, Mattia Murgia, Massimo Corrias e Simone Grussu, meglio generalizzati in premessa, non ritenendo sussistere, nel caso di specie, i presupposti per far luogo all'applicazione dell'art. 27 R.O.

Nel presente procedimento risulta documentalmente provato: **(i)** che la H.T. Uras è stata sanzionata dal Giudice Regionale Area 4, dott. Roberto Arangino, con il divieto di disputare il campionato di serie B Maschile per la stagione 2020/2021 (oltre che con l'ammenda di € 900,00) per avere rinunciato a partecipare al medesimo campionato nella stagione 2019/2020 (cfr. doc. 1 ricorso – Comunicato n. 4 Campionato BM del 7.10.2019); **(ii)** che in data 25 agosto 2020 la H.T. Uras è stata inserita dall'Ufficio Tesseramento della F.I.H. nel campionato BM per la stagione 2020/2021 (cfr. doc. 2 ricorso); **(iii)** che in data 7 settembre 2020 il SAN ha comunicato alla H.T. Uras di essere stata erroneamente iscritta nel predetto campionato, stante la sanzione irrogata dal Giudice Territoriale (cfr. doc. 4 ricorso); **(iv)** che in data 2 settembre 2020 sono pervenute alla H.T. Uras (per conoscenza) le richieste di svincolo ex art. 27, co. 3, R.O. della Pol. Juvenilia per gli atleti Mirko Massa, Mattia Murgia, Massimo Corrias e Simone Grussu e in data 3 settembre 2020 la richiesta di svincolo per l'atleta Alessio Grussu (cfr. doc. 3 ricorso); **(v)** che in data 9 settembre 2020 la H.T. Uras ha fatto istanza al Consiglio Federale di poter partecipare al campionato di serie BM stagione 2020/2021 (cfr. doc. 5 ricorso); **(vi)** che in data 16 settembre 2020 il Segretario Generale FIH ha comunicato alla H.T. Uras lo svincolo degli atleti Mirko Massa, Mattia Murgia, Massimo Corrias, Simone Grussu e Alessio Grussu ai sensi dell'art. 27, co. 3, R.O. (cfr. doc. 6 ricorso); **(vii)** che con missiva del 30 settembre 2020 il Segretario Generale FIH ha attestato l'iscrizione della H.T. Uras nel campionato di serie BM per la stagione 2020/2021 (cfr. doc. 7 ricorso).

FEDERAZIONE ITALIANA
HOCKEY

Risulta, altresì, incontestato che la sanzione irrigata dal Giudice Territoriale, avente per oggetto il divieto di disputare il campionato Serie BM per la stagione 2020/2021, non è stata impugnata dalla H.T. Uras ed è quindi passata in giudicato.

Infine, è pacifico – perché riferito dalla stessa ricorrente – che la H.T. Uras non ha spiegato alcuna opposizione verso lo scioglimento dal vincolo sportivo a titolo gratuito degli atleti Mirko Massa, Mattia Murgia, Massimo Corrias, Simone Grussu e Alessio Grussu.

In questo quadro, appare anzitutto destituito di fondamento l'assunto della ricorrente, in virtù del quale non sussisterebbero i presupposti per l'applicazione dell'art. 27 R.O.

Invero, per quanto qui interessa l'art. 27, co. 3, R.O. dispone che "*il vincolo sportivo può essere sciolto, a domanda dell'atleta, senza pagare alcuna indennità di preparazione, con facoltà del medesimo di tesserarsi per altro Associato, salvo quanto previsto dal successivo articolo 29: a) per omessa o rinunciata iscrizione dell'Associato al campionato di competenza di Hockey; intendendo per campionato di competenza i campionati di divisione nazionali; [...] c) per ritiro dell'Associato durante il campionato, purchè l'atleta non abbia preso parte a gare di attività ufficiale [...]*".

L'art. 27 R.O., quindi, è di assoluta pertinenza rispetto al caso di specie, nel quale è incontestata la rinuncia della H.T. Uras a disputare il campionato di Serie BM, stagione 2019/2020, dopo essersi iscritta al torneo.

Parimenti destituito di fondamento è l'altro assunto della ricorrente, a cui dire l'opposizione alla richiesta di svincolo gratuito dei più volte citati atleti sarebbe stata impedita dalle contraddittorie comunicazioni ricevute circa l'iscrizione della H.T. Uras al campionato di Serie B stagione 2020/2021.

Infatti, rilevato che già in data 7 settembre 2020 il SAN aveva provveduto a inviare alla ricorrente motivata comunicazione di rettifica, ai sensi dell'art. 28, co. 3, R.O. (al quale l'art. 27, co. 4, R.O. espressamente rinvia per la disciplina del procedimento di svincolo sportivo) l'Associato è tenuto a proporre opposizione "*motivata*" verso la richiesta di svincolo "*nel termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricevimento della copia della domanda*" (termine elevato a trenta giorni in caso di domanda trasmessa nei mesi di luglio e agosto).

Pertanto, la H.T. Uras avrebbe potuto e dovuto proporre la propria opposizione alla gratuità dello svincolo dei sui atleti entro e non oltre il 17 settembre 2020 (18 settembre 2020 per il solo atleta Alessio Grussu), ciò che pacificamente non risulta essere avvenuto.

FEDERAZIONE ITALIANA
HOCKEY

E' appena il caso di osservare che l'istanza rivolta al C.F. in data 9 settembre 2020 nulla aveva a che vedere con la rituale opposizione ex art. 28, co. 3, R.O., al più potendo valere come "ultima istanza" della H.T. Uras per l'ammissione al campionato di Serie BM per la stagione 2020/2021 (istanza effettivamente accolta dal Commissario Straordinario FIH ma pur sempre dopo la consumazione del termine per proporre l'eventuale opposizione in argomento).

L'art. 28, co. 4, sancisce che *"la mancata opposizione in qualsiasi grado del giudizio determina l'accoglimento della domanda e la decisione non è soggetta a impugnazione"*, con la conseguenza che la gratuità dello svincolo degli atleti Mirko Massa, Mattia Murgia, Massimo Corrias, Simone Grussu e Alessio Grussu si è definitivamente consolidata per l'inerzia della H.T. Uras.

Il ricorso, quindi, deve essere rigettato.

La peculiarità della questione e la rinuncia della ricorrente alle domande cautelari contenute nel ricorso giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

Ai sensi dell'art. 94, Regolamento di Giustizia FIH, la tassa per la presentazione del ricorso rimane incamerata in favore della F.I.H.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale della FIH – Federazione Italiana Hockey, definitivamente pronunciando sul ricorso della ASD H.T. Uras, in persona del Presidente p.t., sig. Sergio Pia, lo dichiara infondato e, per l'effetto, lo rigetta.

Nulla per le spese di lite.

Ai sensi dell'art. 94, Regolamento di Giustizia FIH, la tassa per la presentazione del ricorso rimane incamerata in favore della F.I.H.

Con riserva di depositare le motivazioni ai sensi dell'art. 121 RdG FIH 2017, attesa la particolare complessità del procedimento.

Così deciso in Roma, 30 ottobre 2020 – 4 novembre 2020.

Il Presidente
f.to Avv. Jacopo Caproni

Il Componente effettivo
f.to Avv. Giuseppe Matano

Il Componente effettivo
f.to Avv. Luigi Tocci